



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" AMOROSI
di SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)

Sedi: AMOROSI - FAICCHIO - MELIZZANO - PUGLIANELLO

C.M. BNIC85200P - tel. 0824.970280

p.e.o.: bnic85200p@istruzione.it - **p.e.c.:** bnic85200p@pec.istruzione.it

- Ai docenti
- Alla DSGA
- Al sito web della scuola

Oggetto: Scrutini di fine anno scolastico 2023-2024

I Consigli di Classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, presieduti dal Dirigente scolastico, sono **convocati**:

SCUOLA PRIMARIA: presso la sede di Faicchio plesso "sen. G. Pascale" nel giorno 11 giugno 2024 e presso la sede di Amorosi nei giorni a seguire;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: presso la sede di Faicchio plesso "sen. G. Pascale";

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Analisi percorso didattico-disciplinare della classe a.s. 2023- 2024 e approvazione della relazione finale coordinata;
2. Operazioni di scrutinio finale: attribuzione collegiale del giudizio sintetico di comportamento, approvazione delle valutazioni per ogni disciplina (giudizi descrittivi per la Scuola Primaria/ voto in decimi per la SSIG per tutte le discipline, compreso l'insegnamento di Educazione Civica, giudizio sintetico per I.R.C. o attività alternativa IRC);
3. Ammissione/non ammissione alla classe successiva/al grado di scuola successivo. Ammissione/non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado;
4. Definizione/approvazione giudizio analitico (art. 2, D.lgs. 62/2017 – descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto);
5. Compilazione scheda carenza per gli alunni con valutazioni insufficienti;
6. Compilazione della Certificazione delle competenze per le classi quinte della Scuola Primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Gli scrutini sono convocati secondo il seguente calendario:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
PLESSO	GIORNO	CLASSE	ORARIO
FAICCHIO	SABATO	1 A	08:30 – 09:15
	08 GIUGNO 2024	1 B	09:15 – 10:00
		2 A	10:00 – 10:45

		3 A	10:45 – 11:30
MELIZZANO	SABATO 08 GIUGNO 2024	2 A	16:30 – 16:45
		3 A	16:45 – 17:30
AMOROSI	LUNEDÌ 10 GIUGNO 2024	1 A	10:30 – 11:15
		2 A	11:15 – 12:00
		3 A	12:00 – 12:45
		1 B	12:45 – 13:30
		3 B	13:30 -14:15

SCUOLA PRIMARIA			
PLESSO	GIORNO	CLASSE	ORARIO
FAICCHIO CAPOLUOGO	MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024	1 A	08:30 – 09:00
		2 A	09:00 – 09:30
		3 A	09:30 – 10:00
		4 A	10:00 – 10:30
		5 A	10:30 – 11:00
PUGLIANELLO	MARTEDÌ 11 GIUGNO 2024	1 A	14:30 – 15:00
		2 A	15:00 – 15:30
		3 A	15:30 – 16:00
		4A	16:00 – 16:30
		5 A	16:30 - 17:00
MELIZZANO	MERCOLEDÌ 12 GIUGNO	1 A	08:30 – 09:00
		2 A	09:00 – 09:30

	2024	3 A	09:30 – 10:00
		4 A	10:00 – 10:30
		5 A	10:30 – 11:00
FAICCHIO LA SELVA	GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2024	1A	08:30 – 09:00
		2A	09:00 – 09:30
		2 B	09:30 – 10:00
		3A	10:00 – 10:30
		4 A	10:30 – 11:00
		5 A	11:30 - 12:00
AMOROSI	VENERDÌ 14 GIUGNO 2024	1 A	08:30 – 09:00
		2 A	09:00 – 09:30
		3 A	09:30 – 10:00
		4 A	10:00 – 10:30
		4 B	10:30 – 11:00
		5 A	11:30 - 12:00

I coordinatori di classe avranno cura di inserire il precedente verbale del consiglio di classe nel Registro Elettronico.

I coordinatori verbalizzeranno sui singoli punti all'Ordine del giorno e, in assenza del Dirigente Scolastico, presiederanno i rispettivi consigli.

Ogni docente controllerà di aver riportato sul registro elettronico le valutazioni relative a tutte le prove (orali, scritte, pratiche), invierà al coordinatore di classe tutti gli elementi utili al fine di consentire l'inserimento della proposta di valutazione relativa all'insegnamento dell'Educazione Civica entro la data del 07 giugno 2024 ed inserirà nella sezione "Voto Proposto" la propria proposta di valutazione, accompagnata da un giudizio brevemente motivato, dalla valutazione del comportamento con giudizio sintetico e dalle assenze (si rammenta al riguardo quanto previsto dal R.D. n. 653/1925 in riferimento all'assegnazione dei voti: "I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni").

Inoltre, ogni docente compilerà la scheda carenza sul registro elettronico in caso di alunni con valutazione insufficiente e predisporrà la relazione finale disciplinare (secondo il modello adottato ed in formato PDF, integrando con le attività svolte, le metodologie, gli strumenti, le strategie e i contenuti svolti con la didattica a distanza) per ogni classe in cui ha operato, debitamente sottoscritta.

La relazione sarà trasmessa al docente coordinatore di classe o docente prevalente entro il 05/06/2024, per consentirgli la stesura della relazione finale coordinata.

I docenti di sostegno predispongono una relazione finale, debitamente sottoscritta, sul percorso dell'alunno/a e la inoltrano alla F.S. area Inclusione, Catarina Marinella, e al docente prevalente o coordinatore di classe per la relazione finale coordinata entro il 05/06/2024.

I docenti provvederanno alla consegna delle verifiche scritte effettuate durante l'anno nella sala docenti nei giorni a seguire e, comunque entro il termine del 30 giugno 2024, fascicolate per classe con indicato chiaramente docente e materia.

In particolare: Per la Scuola Primaria la valutazione sarà effettuata sulla base del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'OM n. 172/2020. Quest'ultima ha disposto che la valutazione finale degli apprendimenti è espressa tramite giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di Educazione Civica. La valutazione finale è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, compresi naturalmente gli eventuali docenti di sostegno presenti. Quanto ai docenti di religione cattolica e di attività alternativa, gli stessi partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

Lo scrutinio è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. In sede di scrutinio finale, i docenti contitolari della classe procedono alla valutazione del livello di apprendimento conseguito dagli alunni, esprimendo un giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline del curriculum, compresa l'Ed. Civica. In relazione a quest'ultima, il coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di giudizio, sulla base degli elementi informativi forniti dagli altri docenti cui è stato affidato l'insegnamento. I giudizi corrispondono ai diversi livelli di apprendimento indicati nell'OM n. 172/2020: a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato. La stessa OM 172/2020 dispone che la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7, del D.lgs. n. 62/2017.

Pertanto:

la valutazione finale va integrata con un giudizio volto a descrivere i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti;

- la valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico (elaborato in base ai criteri definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF) che fa riferimento al Patto di Corresponsabilità (esteso alla scuola primaria dall'articolo 7 della legge n. 92/2019);
- la valutazione dell'insegnamento di religione cattolica o attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, è effettuata tramite una nota distinta in cui è espresso un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di I grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La non ammissione può essere disposta soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. In tal caso, inoltre, la delibera deve essere all'unanimità. Per gli alunni delle classi quinte, i docenti contitolari di classe procedono alla redazione della certificazione delle competenze, ai sensi del D.lgs. 62/2017 e del conseguente DM 742/2017. Al fine suddetto, le istituzioni scolastiche utilizzano il modello nazionale adottato con il summenzionato D.M.

La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini dell'ammissione alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado, viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (per gli alunni con disabilità) e il piano didattico

personalizzato (per gli alunni con BES), fermo restando quanto sopra. La certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità va redatta compilando il succitato modello nazionale e può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. Tale disposizione del DM 742/20017, relativa alla certificazione delle competenze degli alunni con disabilità, è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”. In sintesi, in sede di scrutinio finale, i docenti contitolari di classe devono procedere, per ciascun alunno, alla redazione e delibera: del giudizio descrittivo, per ciascuna disciplina del curriculum, sul livello di apprendimento conseguito; del giudizio sul processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito; del giudizio sul comportamento; della nota distinta, relativa alla valutazione dell’insegnamento di religione cattolica o di attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, in cui è espresso un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti; della certificazione delle competenze al termine della classe quinta, utilizzando il modello nazionale adottato con il DM 742/2017.

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione finale è espressa con votazioni in decimi per ciascuna delle discipline di studio, previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, secondo quanto disposto dal D.lgs. 62/2017. La valutazione in decimi, ricordiamolo, riguarda anche l’insegnamento di Ed. Civica. La valutazione finale è effettuata collegialmente dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ad essa partecipano:

- tutti i docenti della classe, compresi naturalmente gli eventuali docenti di sostegno presenti;
- i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

Prima di procedere alle operazioni di valutazione, il consiglio di classe accerta, per ogni alunno, la validità dell’anno scolastico, ossia se ciascun alunno abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe stabilite e deliberate dal collegio docenti. Ricordiamo che il monte ore personalizzato tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Le deroghe al limite minimo di frequenza sono deliberate dal collegio docenti e possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati e a condizione che la frequenza effettuata dall’alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. Nel caso in cui, nonostante le deroghe, l’alunno superi il previsto limite di assenze e/o il consiglio di classe non abbia elementi a sufficienza per valutarlo, il consiglio accerta e verbalizza, secondo i criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva.

In sede di scrutinio finale, i docenti del consiglio di classe attribuiscono un voto in decimi per ciascuna disciplina, compresa l’Ed. Civica. Riguardo a quest’ultima, è il coordinatore dell’insegnamento a formulare la proposta di voto, sulla base degli elementi informativi forniti dagli altri docenti cui è stato affidato l’insegnamento.

Ai sensi del D.lgs. 62/2017 inoltre:

- la valutazione finale va integrata con un giudizio volto a descrivere i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;
- la valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità;

- la valutazione dell'insegnamento di religione cattolica o attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, è effettuata tramite una nota distinta in cui è espresso un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi anche con una o più votazioni inferiori a 6/10 da riportare nel documento di valutazione. Il consiglio di classe, comunque, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio docenti, può deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno alla classe successiva. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, qualora sia determinante per decisione assunta dal consiglio di classe.

La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con disturbi specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini dell'ammissione alla classe successiva (seconda e terza), viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (per gli alunni con disabilità) e il piano didattico personalizzato (per gli alunni con BES), fermo restando quanto detto sin qui.

In sintesi, in sede di scrutinio finale, i docenti del consiglio di classe devono procedere, per ciascun alunno:

- alla verifica della validità dell'anno scolastico;
- all'attribuzione dei voti in decimi, per ciascuna disciplina del curriculum, sul livello di apprendimento conseguito;
- alla redazione del giudizio sul processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti;
- alla redazione del giudizio sul comportamento;
- alla redazione della nota distinta, relativa alla valutazione dell'insegnamento di religione cattolica o di attività alternativa, per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, in cui è espresso un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, oltre alla relazione disciplinare cartacea, ogni docente consegnerà al Coordinatore, entro la data prevista per gli scrutini, il programma effettivamente svolto. Il programma di ed. civica è stilato e sottoscritto dal docente coordinatore dell'insegnamento di ed. civica; per la classi terze occorre predisporre e compilare la certificazione delle competenze.

In occasione degli scrutini delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, il Coordinatore di classe raccoglierà in una cartella tutta la documentazione cartacea propedeutica allo svolgimento dell'esame: relazione finale coordinata, relazioni disciplinari, relazioni di sostegno e programmi svolti.

Entro la data prevista per lo scrutinio, il Coordinatore, attraverso l'accesso alla sezione riservata del registro elettronico, controlla la completezza dei dati inseriti da tutti i docenti del Team o del Consiglio e, se necessario, chiede all'interessato/a, con la massima sollecitudine, la regolarizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Giovanni Aurilio
 Firma autografa sostituita a mezzo
 stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93